



Ministere
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Gallipoli

Servizio Personale Marittimo
Attività Marittime e Contenzioso
Sezione Demanio Ambiente e Contenzioso

73014 Gallipoli (LE),
P.d.C.: TV (CP) CHIURI 0833/266862

ALL' UNIONE DEI COMUNI
"TERRA DI LEUCA"
unione.terradileuca@legalmail.it
COMUNE DI PATU'
AREA TECNICA
comune.patu.le@pec.rupar.puglia.it
E, p.c.: UFFICIO LOCALE MARITTIMO
SANTA MARIA DI LEUCA

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE GALLIPOLI
Indirizzo PEC: cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

Prot. n. 03.03.09/ _____ – Allegati: 1

ARGOMENTO: D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - L.R. n. 44 del 10 Aprile 2012 e ss.mm.ii
Comune di Patù – Piano Comunale delle Coste. Autorità competente:
Unione dei Comuni Terra di Leuca. Richiesta pareri e contributi dei
soggetti competenti in materia ambientale.-

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Riferimento: a) Nota assunta al protocollo di questo Comando al n° 11979 del 03.05.2018 (allegata alla presente);

In esito alla richiesta di consultazione pervenuta con la nota in riferimento, si rappresenta che questa Capitaneria di Porto non ha partecipato con un proprio contributo in quanto non competente in tale fase istruttoria.

Ciononostante, in relazione alle proprie attribuzioni, che afferiscono esclusivamente la sicurezza della navigazione e portuale e la sicurezza della balneazione, questa Autorità Marittima esprime il proprio **preliminare parere sfavorevole** segnatamente tutte le opere e le strutture che si prevedono realizzare in mare (*solarium galleggianti, piattaforme galleggianti, pontili, passerelle, corridoi di lancio, punti d'ormeggio*), atteso che la documentazione tecnico/planimetrica esaminata risulta insufficiente e non idonea ai fini delle necessarie approfondite valutazioni di propria competenza.

Nel dettaglio, si rappresenta che:

- 1) Per quanto attiene *solarium galleggianti, piattaforme galleggianti, pontili e passerelle*, le stesse, per caratteristiche e ubicazione, risultano fortemente esposte a fenomeni di risacca e/o mareggiate, che potrebbero danneggiare ovvero provocare un distacco delle strutture, le quali costituirebbero un grave pericolo per la pubblica incolumità, per la sicurezza della navigazione e della balneazione e per l'ambiente marino. Le suddette criticità

sarebbero ancor più rilevanti qualora, come previsto all'interno del Piano, si consentisse l'installazione sulle piattaforme di strutture ombreggianti e chioschi. Da una disamina della documentazione, non risulta che siano stati adeguatamente approfonditi aspetti importanti quali ubicazione, tipologia, dimensioni, dettagli costruttivi delle strutture, con particolare riferimento al segnalamento notturno, alle modalità di appoggio ovvero di ancoraggio al fondale in relazione alla tipologia e alla profondità dello stesso, nonché alle condizioni meteomarine presenti in zona. Inoltre, da una prima lettura dell'*"Allegato C – Norme Tecniche per la realizzazione dei Manufatti"*, molti aspetti risultano in contrasto con le disposizioni contenute nell'Ordinanza di *"Sicurezza Balneare"* n. 37/2018 e dall'Ordinanza n. 36/2018 di questo Comando, avente ad oggetto: *"Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione"*. Si precisa altresì che i futuri progetti relativi ad interventi afferenti la realizzazione di strutture a mare dovranno quantomeno essere vagliati da parte di un Ente Tecnico quale il Provveditorato OO.PP. e dal Comando Marittimo Sud di Taranto, per l'espressione delle indicazioni/prescrizioni che saranno ritenute opportune.

- 2) In relazione al corridoio di lancio in località San Gregorio, non è chiaro quali siano le caratteristiche dimensionali e il relativo utilizzo. Difatti, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia, approvata con Atto Dirigenziale n. 309 in data 24 aprile 2018, l'obbligo di allestire i corridoi di lancio spetta ai Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso e ai soli concessionari per le attività turistico ricreative di noleggio imbarcazioni e natanti in genere ed attività ricreative e sportive in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione. Inoltre, I corridoi di lancio, da installarsi previo provvedimento dell'Autorità competente, devono rispondere alle caratteristiche tecniche previste dall'art. 5 comma 1 dell'Ordinanza n. 42/2017 datata 18 maggio 2017 di questa Capitaneria di Porto. Qualora si tratti di corridoi di lancio destinati esclusivamente ai kitesurf, devono essere realizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della predetta Ordinanza;
- 3) In ultimo, non risultano dettagliate le specifiche relative ai punti di ormeggio per natanti di salvataggio, le cui caratteristiche verranno valutate da questa autorità Marittima una volta fornite a relativa documentazione e per le quali si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 5 (servizio di salvataggio) dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 37/2018 sopra citata. Inoltre, non risulta espressamente indicata l'area dove si prevede di realizzare punti di ormeggio per imbarcazioni caratteristiche in legno a remi, che comunque non possono ricadere all'interno del limite delle acque

riservato alla balneazione.

Pertanto, la Scrivente, in attesa di ricevere le integrazioni richieste, resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito.

Si precisa che il presente parere non esime il richiedente dal munirsi preventivamente di eventuali ulteriori autorizzazioni da richiedere ed ottenere dagli Enti/Organismi cui la legge demandi specifiche competenze nelle materie direttamente e/o di riflesso connesse alla richiesta in argomento.-

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Domenico MORELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico 28 Dicembre 2000 n°445 e D.Lgs.7
Marzo 2005 n° 82 e norme collegate.-